

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

84.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RAFFAELE MASTRANTUONO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ANTONIO BARGONE

INDICE

PAG.	PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Mancis ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè; Provvedimenti urgenti per il processo civile (<i>Approvato, in un testo unificato, dal Senato</i>) (4638);	Alagna ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872);
Fiandrotti ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69);	Ferrari Marte ed altri: Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981);
Pazzaglia ed altri: Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142);	Trantino: Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331);
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile (845);	Violante ed altri: Modifiche al codice di procedura civile (1418);
	Pazzaglia ed altri: Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746);

	PAG.		PAG.
Bargone ed altri: Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303);		Bargone Antonio, <i>Presidente</i>	4, 10, 14, 16
Casini Carlo: Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576);		Mastrantuono Raffaele, <i>Presidente</i>	3, 7
Vairo: Modifica del saggio degli interessi legali (4542)	3	Guidetti Serra Bianca	15
		Mellini Mauro	4, 9, 15
		Vassalli Giuliano, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	16

La seduta comincia alle 15,40.

GAETANO VAIRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge senatori Filetti ed altri, Filetti ed altri, Macis ed altri, Mancino ed altri, Onorato e Arfè: **Provvedimenti urgenti per il processo civile (Approvati, in un testo unificato, dal Senato) (4638)**; Fiandrotti ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (69)**; Pazzaglia ed altri: **Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile (142)**; Casini Carlo: **Modifiche al codice di procedura civile (845)**; Alagna ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (872)**; Ferrari Marte ed altri: **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali (981)**; Trantino: **Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali (1331)**; Violante ed altri: **Modifiche al codice di procedura civile (1418)**; Pazzaglia ed altri: **Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione (1746)**; Bargone ed altri: **Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione (3303)**; Casini Carlo:

Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei processi (3576); Vairo: **Modifica del saggio degli interessi legali (4542)**.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Filetti ed altri; Filetti ed altri; Mancino ed altri; Onorato e Arfè: « **Provvedimenti urgenti per il processo civile** » già approvati, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 28 febbraio 1990; Fiandrotti ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Pazzaglia ed altri: « **Modifiche al codice di procedura civile per la semplificazione ed accelerazione del processo civile** »; Casini Carlo: « **Modifiche al codice di procedura civile** »; Alagna ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Ferrari Marte ed altri: « **Modifica del primo comma dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali** »; Trantino: « **Modificazione ed integrazione dell'articolo 1284 del codice civile concernente il saggio degli interessi legali e convenzionali** »; Violante ed altri: « **Modifiche al codice di procedura civile** »; Pazzaglia ed altri: « **Abrogazione del quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile in merito alla sospensione del processo di Cassazione nel caso d'istanza di revocazione** »; Bargone ed altri: « **Modifica degli articoli 524, 525, 526, 527, 528 e 530 del codice di procedura civile in materia di processo di esecuzione** »; Casini Carlo: « **Modifiche al codice di procedura civile per lo snellimento dei**

processi»; Vairo: « Modifica del saggio degli interessi legali ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta precedente il presidente Rognoni — oggi assente perché indisposto — svolse la relazione sul provvedimento.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ANTONIO BARGONE. Il provvedimento in discussione è molto atteso, in considerazione soprattutto della situazione di grave crisi che caratterizza la giustizia civile e che, addirittura, in qualche parte del paese ha dato adito a fenomeni patologici molto preoccupanti, come quello della creazione di una sorta di giustizia alternativa affidata ai poteri criminali.

La situazione è grave, anzitutto perché, essendo la procedura civile vigente vecchia e superata, non garantisce rapidità e snellezza nei procedimenti e, quindi, non dà una risposta efficace alla domanda di giustizia che proviene dai cittadini. Il ritardo con cui tale risposta viene data incide certamente anche sulla sua qualità e sulla possibilità che possa in qualche modo rinsaldare un rapporto di fiducia tra il cittadino e l'istituzione giudiziaria.

Per altro verso, va rilevato come la giustizia civile sia la più colpita dallo stato di carenza degli apparati giudiziari per quanto riguarda i magistrati, il personale non togato, i mezzi e gli strumenti. Ritengo addirittura che il settore della giustizia civile sia stato posposto, nell'attenzione del Parlamento, a quello della giustizia penale. La stessa introduzione del nuovo codice di procedura penale e l'impatto che esso ha avuto sulla realtà giudiziaria (impatto negativo, fino a questo momento, per la mancanza di quelle riforme di struttura che avrebbero dovuto accompagnare l'entrata in vigore del medesimo nuovo codice) hanno avuto una specie di effetto di trascinamento sulla giustizia civile, giacché parte del personale e dei mezzi a disposizione degli uffici giudiziari sono stati sottratti alla gestione della giustizia civile. In sostanza, si è agito come colui che, dovendo utilizzare una coperta troppo corta, per poter coprire una

parte di sé deve necessariamente lasciarne scoperta un'altra.

Nel momento in cui, dopo tanti anni, poniamo mano a questa modifica del codice di procedura civile, dobbiamo avere presente la preoccupazione segnalataci, nel corso di alcune audizioni, dal Consiglio nazionale forense e dalle camere civili, che ci hanno fornito alcuni pareri. Pertanto, nell'accingerci a deliberare una riforma, sia pure non complessiva né organica, del codice di procedura civile dobbiamo badare a che essa si accompagni a tutti quei provvedimenti — anche di carattere amministrativo — che ne assicurino l'efficacia ed il successo.

Potrebbe profilarsi il pericolo di una mancanza di sensibilità politica da parte del Governo. In tale caso dovremmo, ancora una volta, parlare di riforma negata proprio nell'imminenza dell'approvazione di questo provvedimento.

Ho voluto esprimere tale mia preoccupazione perché la filosofia che ispira la riforma in esame è quella della concentrazione del procedimento e dell'oralità (principi, questi, che ispirarono a suo tempo la riforma del processo del lavoro).

MAURO MELLINI. Ed anche il codice del 1942.

ANTONIO BARGONE. Ritengo, però, che tale filosofia presupponga che le udienze vengano condotte da magistrati i quali debbano avere studiato soltanto poche cause per poterle trattare con efficacia, affinché il processo si svolga nella maniera più idonea.

È chiaro, quindi, che con una struttura processuale come quella concepita nel provvedimento, non potrà essere consentito di mandare in udienza cento o più procedimenti come avviene attualmente, con il risultato che spesso il magistrato non conosce affatto le cause di cui si accinge ad occupare, oppure le conosce soltanto nel momento in cui deve adottare qualche provvedimento istruttorio o addirittura quando deve emettere la sentenza.

La possibilità di prevedere preclusioni e termini abbreviati, quella di concentrare il processo in un numero ridotto di udienze,

facendo in modo che le parti debbano in tempi rapidissimi preparare la propria difesa e che l'istruttoria possa analogamente essere svolta in tempi assai brevi, sulla base di questa nuova normativa, fanno presupporre che gli uffici giudiziari possano funzionare a pieno regime. Ho voluto sottolineare preliminarmente questo aspetto, perché altrimenti la discussione che si dovrà sviluppare nel merito del provvedimento potrebbe essere viziata da una riserva di fondo che in qualche modo ne potrebbe inficiare l'efficacia.

Per quanto riguarda il merito, si può affermare, che in sostanza, il testo unificato risulta nel complesso positivo, andando nella direzione di rendere più snello e più rapido l'*iter* processuale e mirando a rendere l'esercizio della difesa più conforme agli interessi esistenti.

Non si può nascondere, nonostante vi sia la necessità di approvare il progetto di legge nel minor tempo possibile (varandolo definitivamente prima della chiusura estiva), che qualche perplessità comunque insorge. La relazione dell'onorevole Rognoni ha offerto alcuni spunti su determinate questioni, sottolineate anche nel corso delle audizioni tenute dalla Commissione. A questo proposito, desidero esporre alcune osservazioni problematiche, sulle quali il gruppo comunista si confronterà con gli altri gruppi politici al fine di verificare se esista la possibilità di individuare spazi per modificare il testo unificato oppure, nel caso in cui si ritenesse di superare tali perplessità per approvare rapidamente la legge nella sua attuale stesura, individuare un impegno politico riguardo a provvedimenti legislativi successivi che in qualche modo offrano una risposta alle esigenze richiamate.

Una prima valutazione da trarre è quella che, con il progetto di legge in discussione, si viene meno ad un impegno assunto in Parlamento in occasione della modifica apportata alle norme concernenti il divorzio e la separazione legale. Tale argomento non era stato affrontato in maniera organica proprio con la riserva di reconsiderarlo in sede di modifica del codice di procedura civile. Poiché non si è

inteso farlo con il provvedimento in esame, mi pare che ciò costituisca un limite del provvedimento stesso e che occorra valutare la possibilità di giungere, anche in futuro, ad una riforma organica della normativa.

Per quanto riguarda il testo unificato in sé, sorgono preoccupazioni soprattutto relativamente alla questione della competenza e del coordinamento del provvedimento con gli altri atti legislativi all'esame del Parlamento (mi riferisco al progetto di legge riguardante il giudice di pace pendente presso il Senato). L'ampliamento della competenza del valore del pretore a cause non superiori a dieci milioni confligge con le previsioni del richiamato progetto di legge, che prevede la competenza del giudice di pace, per quanto riguarda le cause di risarcimento, addirittura fino ad un importo di trenta milioni.

Un'altra preoccupazione che desidero esternare è quella relativa alla scelta, secondo me positiva, del giudice monocratico, che però andava portata fino in fondo, nel senso che uno dei limiti dell'attuale procedimento è appunto costituito da una sorta di imbuto nel quale spesso le cause si fermano per molto tempo: mi riferisco, naturalmente, alla rimessione al collegio. Nel momento in cui si è arrivati ad individuare la strada del giudice monocratico come quella più idonea per snellire la procedura, infatti, occorreva percorrerla fino in fondo. In ogni caso, andrebbero riconsiderate eventualmente anche le materie sottoposte al collegio, poiché si registrano alcune esclusioni abbastanza incomprensibili.

Considero degne di attenzione, inoltre, alcune delle preoccupazioni manifestate dal Consiglio nazionale forense. Mi riferisco, per esempio, a quella riguardante le preclusioni per gli atti introduttivi del giudizio. È stato osservato, infatti, che risulterebbe penalizzata la parte più debole e che tale problema non è emerso nel campo del diritto del lavoro perché chi si costituisce, in tale settore, in genere è la parte più forte, cioè il datore di lavoro. La necessità di doversi costituire dieci giorni prima diviene un elemento di rigidità che il Consiglio nazionale forense ritiene possa

indebolire il diritto alla difesa, o perlomeno rendere difficile la difesa della parte più debole.

Preoccupa, inoltre, la previsione di affidare alla Cassazione la decisione in camera di consiglio senza che le parti possano manifestare le proprie argomentazioni per mezzo dei difensori. Mi riferisco alle decisioni della Cassazione sulla manifesta infondatezza dei ricorsi e quindi sulla loro inammissibilità. Tale esigenza deriva dalla necessità di smaltire i procedimenti che giacciono per anni in Cassazione; tuttavia, credo che si dovrebbe prevedere un elemento di contemperamento delle diverse esigenze, tenendo conto del fatto che la Cassazione potrebbe ritenere infondato il ricorso in riferimento alla propria giurisprudenza; quindi sulla base di una giurisprudenza che, fino a quel momento, può essere consolidata e pacifica ed invece, a distanza di anni, può essere modificata. Vi sono casi clamorosi, in questa sede citati dai rappresentanti del Consiglio nazionale forense, che mi paiono abbastanza indicativi perché, in qualche modo, possono impedire anche un'involuzione della giurisprudenza che fa parte dell'esercizio giurisdizionale della Corte di Cassazione.

Un'altra questione importante è quella relativa ai termini processuali, dei quali è prevista una disciplina che li articola in maniera forse eccessiva. È necessaria, forse, un'unificazione tendenziale che possa dare un senso più organico a questo provvedimento, anche per meglio favorire il diritto alla difesa.

Di eguale importanza è, a mio parere, la questione relativa alle norme transitorie, sulle quali sono state sollevate perplessità in ordine alla possibilità che la facoltà concessa alle parti di proseguire il giudizio abbia, con la nuova disciplina, termini più ampi, o che comunque ciò non accada subito, durante la prima udienza, perché ciò può pregiudicare i diritti della difesa, tenuto conto del fatto che la parte più debole può non essere attrezzata rispetto a questa normativa.

Desidero, a questo punto, esprimere una certa mia preoccupazione per l'intro-

duzione, in questo provvedimento, dei procedimenti cautelari.

Tali misure — pur se apprezzabili perché rispondono all'esigenza di garantire quanto più rapidamente possibile i diritti dei cittadini che si rivolgono all'organo giudiziario — possono, infatti, qualora gli uffici giudiziari non funzionino a pieno regime e non siano in grado di dare una risposta adeguata e rapida, in termini di giustizia, alle questioni sottoposte all'organo giurisdizionale, dare luogo ad un processo. In altri termini, può accadere quanto già si verifica nei tribunali amministrativi, nei quali sempre più spesso la sentenza di merito non viene pronunciata perché la parte non ha più interesse a che ciò avvenga, o viene pronunciata quando ormai le questioni si sono evolute in senso diverso.

Non vorrei, quindi, che rispetto alla necessità di dare risposte adeguate in termini di giustizia, si prendessero delle scorciatoie che, poi, si possono rivelare pericolose.

Ripeto che la normativa in esame mi pare apprezzabile nel suo spirito per l'obiettivo che essa si pone; è necessario, però, procedere all'introduzione di riforme di struttura e di provvedimenti amministrativi che garantiscano che gli uffici funzionino e che, di conseguenza, l'organo giurisdizionale sia posto nelle condizioni di giudicare nel merito in tempi rapidi.

Del resto, a sostanziare ancora di più questa preoccupazione ed a farla diventare quasi un allarme sta il fatto che sui provvedimenti *ex* articolo 700 del codice di procedura civile nulla viene detto, nonostante il fatto che ormai da più parti sia sollecitata una disciplina più rigorosa, giacché il ricorso ai provvedimenti di cui all'articolo 700 avviene ormai in maniera impropria anche per questioni che, invece, possono essere tranquillamente trattate con un giudizio ordinario.

Spesso l'accoglimento da parte di molti giudici dei ricorsi *ex* articolo 700 è motivato dai ritardi della giustizia. Infatti, pur se la Camera si è pronunciata più volte in modo negativo su tale motivazione, quest'ultima è tuttavia abbastanza diffusa. Desidero ricordare come spesso vengano

accolti ricorsi *ex* articolo 700 nel rito del lavoro proprio perché il giudizio ordinario non garantisce al lavoratore colpito da licenziamento, che abbia impugnato tale atto, una tutela in tempi rapidi.

In conclusione, ritengo che la soluzione delle questioni affrontate con questo provvedimento sia attesa da troppo tempo e che, pur tuttavia, il provvedimento stesso resti parziale. Forse, nel porre mano a questa materia, si sarebbe dovuto pensare ad un intervento più ampio.

Auspico che il Parlamento approvi al più presto la riforma del processo di esecuzione, che riguarda una materia che ha visto, negli ultimi tempi, profilarsi una specie di giustizia alternativa affidata alle organizzazioni criminali, soprattutto nelle regioni meridionali.

Può essere opportuno affidare tale riforma ad un provvedimento successivo all'approvazione di quello ora in discussione. Tuttavia, desidero sottolineare la necessità che essa sia affrontata nella maniera più adeguata, fermo restando che ogni riforma di tale natura deve trovare risposta da parte del Governo e del Parlamento per quanto si riferisce alla funzionalità degli uffici.

Credo che, a cominciare dalla prossima legge finanziaria (che è già allo studio del Governo), si debba pensare ad un'utilizzazione di risorse maggiori per il settore della giustizia, proprio per non arrivare a riforme che non trovino subito efficace applicazione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ANTONIO BARGONE

RAFFAELE MASTRANTUONO. Signor presidente, colleghi, signor ministro, credo sia stata avvertita da più tempo e da più parti l'esigenza di un intervento immediato sul processo civile. Il provvedimento al nostro esame, nella sua organicità, ha comunque un carattere limitato e parziale, e quindi non ha l'ambizione di rispondere a tutte le esigenze prospettate. Tuttavia, traspare chiaramente, al suo interno, la volontà di ritornare in tempi brevi sul processo civile, essendo necessaria una più

articolata e completa revisione del codice di rito che adegui compiutamente il giudizio alle esigenze e ai bisogni della comunità.

In un contesto sociale quale quello attuale, caratterizzato dal sorgere di rapporti giuridici del tutto nuovi, e quindi anche da bisogni ed ispirazioni nuove, credo sia di chiara evidenza l'insufficienza dell'attuale processo, pensato in un contesto chiaramente diverso.

Tuttavia, la crisi in cui versa la giustizia civile, la lentezza dei processi, il fatto che la decisione delle controversie arrivi spesso quando gli interessi in gioco hanno perso ogni attualità, richiede un intervento immediato del legislatore quanto meno per accelerare in tempi ragionevoli l'*iter* dei processi. Lo stato di fatto e lo sproporzionato rapporto tra le domande giudiziali e il numero delle decisioni assunte inducono a considerare con favore il progetto di legge al nostro esame ed impongono la sua approvazione in tempi brevi. Sono d'accordo con alcune osservazioni del collega Bargone circa l'esigenza di operare una riflessione su determinati aspetti, tuttavia ritengo che l'ampliamento delle questioni esaminate potrebbe comportare un rinvio *sine die* di modifiche ritenute urgenti da tutti poiché, com'è stato ricordato, la crisi della giustizia civile spesso si risolve in una crisi dello Stato, quando all'esercizio della giurisdizione si sostituisce un uso diffuso di giustizie alternative. Queste, nelle aree deboli del paese, vedono il ricorso a gruppi di natura illegale, che si pongono spesso in alternativa con lo Stato.

Per quanto riguarda il merito del progetto di legge, credo che il momento centrale sia rappresentato dalle modifiche del processo di primo grado. Si cerca di conseguire la massima concentrazione del giudizio attraverso l'identità fra il giudice che assume la prova e quello che emette la decisione, essendo eccezionale e per casi limitati il giudizio collegiale. Peraltro, è significativa la netta separazione tra la fase introduttiva e quella istruttoria.

La concentrazione del giudizio di primo grado è la filosofia che sta alla base del testo unificato in discussione. I termini

della lite sono definiti nella fase preparatoria, in quanto un processo non può dare buoni frutti se non a condizione che sia diligentemente curata la preparazione della fase dibattimentale. Del resto, questi principi sono già stati espressi dal Chiovenda, e costituiscono la base che informa larga parte del processo civile in Europa. Nella stessa Germania, la fase preparatoria ha anche un effetto fondamentale ai fini della stessa durata del giudizio.

In Italia, la riforma del processo del lavoro — come ricordava poco fa il collega Bargone — risponde a questa logica, con la separazione e compiutezza della fase preparatoria rispetto a quella dibattimentale, con preclusioni rigide quanto quelle contenute nel progetto di legge.

Una valutazione particolare merita l'abolizione in via generale del giudice collegiale in primo grado, con il mantenimento del collegio solo nell'ipotesi di giudizi la cui importanza impone l'esame da parte di una pluralità di giudici. È stato, questo, uno degli aspetti più controversi e più criticati anche da buona e autorevole parte della dottrina, che intende lasciare il collegio quale organo di maggior garanzia. Ma ritengo che, a parte ogni rilievo di politica giudiziaria, sia opportuno considerare che gli uffici dei tribunali sono attualmente gravati da un enorme carico di lavoro, specie per controversie di modesto valore e di contenuto ripetitivo. In tali giudizi, l'intervento del collegio spesso è meramente formale e certamente non determina scelte e interpretazioni di carattere innovativo.

Per quanto riguarda gli altri principi fondamentali contenuti nel provvedimento, credo siano stati ampiamente illustrati nella relazione dell'onorevole Rognoni. Essi riguardano l'adeguazione del saggio legale d'interesse, la competenza del pretore, l'abolizione dell'effetto sospensivo automatico del processo quando intervenga regolamento di giurisdizione, l'esecutività delle sentenze di primo grado, la disciplina del giudizio di appello, come *revisio prioris instantiae*, e quindi il riesame del giudizio di primo grado, così come istruito e definito con la trattazione collegiale in secondo

grado. Limitati ritocchi sono stati previsti per il processo esecutivo, in particolare per quanto riguarda il terzo comma dell'articolo 525. Vi è poi una serie di provvedimenti che mirano ad una revisione del processo esecutivo che ritengo giusto e opportuno analizzare in altra sede.

I punti qualificanti della miniriforma, che meritano di essere sottolineati per la loro rilevante novità sono: in primo luogo, l'ordinanza di condanna delle somme non oggetto di contestazione (con il che si vuole ridurre all'essenziale la controversia ed evitare giudizi dilatori nei quali all'atto introduttivo del giudizio segua una sostanziale inerzia delle parti litiganti e del giudice); in secondo luogo, il potere del pretore di optare per un'oralità piena pronunciando sentenza al termine della discussione (il che può avere valore di sperimentazione nel senso che, ove risulti concretamente positivo, può dare utili risultati per l'introduzione di una facoltà alternativa nella discussione tradizionale dinanzi ai giudici superiori); in terzo luogo, l'abolizione dell'udienza collegiale, che, com'è noto a tutti, si risolve in una mera formalità limitandosi le parti a « spendere la causa a sentenza ».

Vi sono indubbiamente delle parti della riforma che meritano (specie quelle di coordinamento e di ordine tecnico) una particolare attenzione. Desidero ricordare quella parte della disciplina transitoria che prevede, appunto, che i processi di primo grado pendenti alla data anteriore a quella di entrata in vigore del presente provvedimento e per i quali non siano state precisate le conclusioni si estinguano nell'ipotesi che nessuna delle parti proponga istanza per la prosecuzione del processo.

Se ci orienteremo verso alcune modifiche del testo pervenuto dal Senato, potremo correggere questa normativa nel senso di evitare l'automatismo almeno nei casi di prima applicazione, ponendo a carico delle cancellerie un interpello delle parti se intendano o meno che il giudizio debba proseguire. Credo, infatti, che la sanzione dell'estinzione, che sarebbe in alcuni casi dovuta all'inerzia — non sempre dolosa né colposa — del difensore, penaliz-

zerebbe in tali casi in maniera troppo radicale le posizioni delle parti.

Comunque, il modello proposto nel testo pervenutoci dal Senato sulla base dell'ipotesi prospettata dal ministro di grazia e giustizia esprime certamente, nella sua complessità, dei principi di fondo apprezzabili e tende, sotto certi aspetti, a responsabilizzare l'attività dell'avvocato, anche se a tale eccessiva responsabilizzazione non fa riscontro, per la verità, una pari responsabilizzazione del giudice. Non che tale materia sia oggetto di questo provvedimento; però a me pare, sostanzialmente, una norma imperfetta quella che dispone termini per l'emissione della sentenza ma è priva della benché minima sanzione. Mi riferisco alla norma che impone al giudice di decidere entro termini meramente ordinatori.

Non è, perciò, fuor di luogo ipotizzare nella sede competente una fattispecie di responsabilità disciplinare in caso di mancato rispetto dei termini per l'emissione della sentenza, ritenendo che a tale norma debba darsi un carattere effettivo e concreto, ad evitare che essa assuma un carattere meramente precettivo senza sanzione alcuna.

Sul testo in discussione sono stati espressi una serie di perplessità nonché molto scetticismo da parte di studiosi e di operatori del diritto.

A prescindere da alcune riflessioni e considerazioni che, indubbiamente, sono sensate, mi pare che lo scetticismo manifestato sia stato spesso determinato dal convincimento che è meglio non cambiare, giacché i problemi della giustizia civile dipendono più dagli uomini e dall'insufficienza delle strutture che non dall'attuale impianto.

Ciò in parte è vero; ma non possono essere ignorati gli effetti prodotti dalla novellistica del 1950 — che dal presidente Rognoni è stata definita « famigerata » — che ha determinato comportamenti abnormi delle parti e, talora, degli stessi giudici.

Credo che l'obiettivo fondamentale di questo provvedimento sia proprio quello di sopperire a molte incongruenze previste

dalla novellistica del 1950. È chiaro che la miniriforma del processo, lasciata a se stessa, non può produrre effetti durevoli. Ritengo che di ciò sia convinto per primo il ministro di grazia e giustizia, che non si è fermato né si ferma a provvedimenti di natura legislativa, riguardanti sia il processo penale, sia il processo civile; ma ritengo altresì che si debba dare uno scossone anche agli uomini e supplire alle carenze esistenti con un atto di volontà, magari con un maggiore sforzo, da parte di tutti coloro che operano nel campo della giustizia civile.

Ulteriori riforme dovranno essere varate. In primo luogo, quella dell'ordinamento della professione forense, perché la normativa del 1934 non appare congrua al rinnovato contesto socio-economico ed alle funzioni svolte dall'avvocato. Inoltre, si dovrà provvedere alla riforma dell'ordinamento giudiziario, che è vecchio e, forse, superato. Senza tali riforme, ogni tentativo di superare l'attuale stato della giustizia civile rischierebbe di essere di fatto vanificato.

È del pari urgente provvedere ad una riforma globale del codice di rito che tenga conto delle nuove esigenze di giustizia della comunità civile. Tuttavia, la riforma che ci apprestiamo a varare rappresenta un passo significativo e qualificante per il raggiungimento di una giustizia più rapida ed efficiente anche nel settore civile.

Pertanto, esprimo al ministro Vassalli la gratitudine del gruppo socialista per quest'iniziativa (che non potrà non avere effetti di accelerazione nell'ambito del processo civile, sia pure limitatamente alle questioni che con tale provvedimento s'intende siano regolate e disciplinate), dichiarando lo spirito di apertura del gruppo stesso ad eventuali proposte di modifica, anche di ordine tecnico, che si rendano necessarie per garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati nel testo medesimo.

MAURO MELLINI. Provo un certo disagio nel prendere la parola su questo provvedimento in assenza del relatore, perché ritengo che la discussione sulle linee generali non debba essere considerata come un incumbente soltanto rituale.

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Mellini, che il presidente Rognoni è impossibilitato a partecipare a questa seduta perché indisposto.

MAURO MELLINI. Le mie parole esprimevano un senso di riguardo nei confronti del presidente Rognoni, il cui impedimento è certamente reale.

Mi domando se sia utile procedere in una discussione sulle linee generali di cui, poi, il relatore potrà conoscere lo svolgimento solo attraverso la lettura di quanto ne sarà stato, sia pure lodevolmente e puntualmente, menzionato negli atti.

Sottolineo innanzitutto un'ambiguità di fondo del progetto di legge, il quale da una parte non può considerarsi una vera e propria riforma, poiché non incide in modo determinante sull'impianto del rito delineato dal codice vigente; mentre dall'altra, non può tuttavia neanche essere considerato come un insieme di modifiche di carattere esclusivamente tecnico. Mi soffermerò tra poco sugli aspetti sconcertanti di questo divario.

Abbiamo assistito all'entrata in vigore del codice civile del 1942, nel corso dell'ultimo conflitto, ed al suo fallimento. Ho iniziato la mia professione alla fine degli anni quaranta, essendomi laureato nel 1949, con il professor Vassalli, padre dell'attuale ministro di grazia e giustizia. Ebbene, ho visto il fallimento di tale codice, che bisognerebbe considerare attentamente in funzione dei rischi che corriamo con questa riforma. Essa, infatti, dà ampia fiducia alla fase preliminare rispetto alla vera e propria istruzione. Ma il fallimento che ho citato è stato determinato proprio per l'inagibilità di questa fase e da una serie di ragioni che non solo non sono scomparse, ma si sono addirittura aggravate. La crisi ulteriore della giustizia civile che si è andata stratificando è stata determinata proprio dall'aggravarsi delle condizioni alle quali la novella del 1950 voleva far fronte.

Pensare che il solo fatto di tornare indietro significhi poter avviare alla situazione insorta mi sembra costituisca un tentativo velleitario, anche perché è stato compiuto soltanto per materie particolari come quel-

la del lavoro. In realtà, il tentativo di privilegiare tale materia è fallito, perché anche questa presuppone capacità di immediata trattazione dei problemi relativi all'ammissione della prova. Ma una decisione assunta in tempi rapidissimi nella fase preliminare, con l'ammissione di tutte le prove, presuppone una decisione immediata al riguardo e un livello degli avvocati e dei magistrati che in realtà non esiste. Non dimentichiamo le vicissitudini del codice civile del 1942 dovute alla scarsità dei giudici e dei cancellieri, come mi sentivo ripetere dagli avvocati anziani all'epoca.

Oggi, si aggiunge anche uno scadimento della qualità dei giudici e degli avvocati che è incontestabile. La cultura della prova, dell'onere della prova, costituisce materia poco conosciuta. Vi sono prassi giudiziarie nelle quali sembra di parlare una lingua stranissima, quando si affermano determinati concetti. Ma senza certi concetti e dati di base, è illusorio pensare ad una concentrazione del giudizio della fase preliminare con comparti che presuppongono una visione dello svolgimento della causa e della trattazione di quanto attiene alla preventiva regolamentazione. L'esperienza di consentire nuove prove in corso di giudizio, accettata nel 1950, è stata la conseguenza dell'impossibilità del giudizio: accettiamo la prova! Ciò è stato causato da un'incapacità di visione e aggravato da difficoltà oggettive come quelle che ho ricordato.

Altro aspetto rilevante è costituito dalla surrettizia manipolazione della ripartizione della competenza tra giudice monocratico e giudice collegiale. Ho detto surrettizia perché non si può sostenere che il giudice unico sia analogo all'organo di tipo collegiale. A dispetto della diversa denominazione, sia il pretore sia il magistrato cui è affidata la decisione della causa in tribunale sono giudici monocratici. Non si vede, dunque, perché anche la ripartizione della competenza per materia tra giudice monocratico di tribunale e giudice collegiale non debba dar luogo a questioni di competenza. Mi trovo d'accordo con il relatore quando afferma che la scelta della materia attribuita alla competenza, alla decisione collegiale, non è giustificata.

Parto dal principio opposto per far osservare come oggi vi siano delle questioni che sembrano essere attribuite al giudice monocratico di tribunale, ma che non si vede per quale motivo debbano essere sottratte alla decisione collegiale.

La ripartizione della competenza per materia, prevista in questo provvedimento, mi sembra piuttosto approssimativa. Come cittadino, sono molto contento che questioni come quelle riguardanti il rapporto tra la Mondadori e Berlusconi siano decise — essendo attinenti a società — da un organo collegiale anziché da un giudice monocratico; vi sono però questioni attinenti al signor tale od al signor tal'altro, che possono essere importanti. Vi sono, altresì, questioni di volontaria giurisdizione che sono di competenza dell'organo collegiale ed esistono, d'altro canto, cause di grandissima rilevanza (relative a patrimoni, o ad eredità, o ad obbligazioni) che sono di competenza del giudice monocratico.

Tale differenziazione è, in realtà, il segno di quel carattere novellistico cui questa riforma non si sottrae in quanto, pur avendo essa i connotati di una riforma di aggiustamento, conserva tuttavia tale carattere portandosi dietro quella sorta di tabù per cui il pretore ed il magistrato non si toccano; però si fa diventare monocratico il tribunale con criteri che avrebbero ragion d'essere in considerazione di una diversa attribuzione di vere e proprie competenze. Nessuno si sognerebbe di attribuire al pretore la competenza per cause riguardanti patrimoni od eredità che ammontassero a miliardi di lire, o per cause relative a contratti per miliardi di lire, attribuendo poi al giudice di tribunale le questioni di camera di consiglio più banali, di volontaria giurisdizione.

Il collega Mastrantuono ha sottolineato il privilegio che si vorrebbe, a quanto sembra, accordare alla fase cautelare o fase ingiuntiva della decisione (con effetti prevalentemente esecutivi, come il Chiovenda insegnavà), cioè quella di procedimenti ingiuntivi nell'ambito e nel corso del procedimento di cognizione relativa alle parti in controversia.

Il rischio è quello di fare diventare controverse anche le parti che in controversia non siano, per evitare il ricorso alla decisione ingiuntiva. Il giudice, infatti, andrà a cercare le parti controverse perché ciò farà comodo a tutti: il che, ad un certo punto, farà aumentare le eccezioni perché, una volta dedotta la questione in giudizio, nessun convenuto lascerà campo libero a possibilità di provvedimenti di ingiunzione nei propri confronti.

Desidero ora prendere in considerazione alcuni aspetti — senza tuttavia volere gravare con essi questo mio intervento di carattere generale — che denotano proprio l'incongruenza derivante da una delibazione, nonché da una certa viscosità del sistema precedente e, nello stesso tempo, dalla volontà di stabilire grandi innovazioni su di un impianto che è diverso.

Nel provvedimento sono presenti grosse « smarrionate » che saltano subito, chiaramente, agli occhi e che credo siano da ricondurre non tanto ad una scarsa attenzione quanto, piuttosto, al dato d'impianto cui ho testé accennato. Vediamone alcune.

Per quanto riguarda le modificazioni in ordine a decisioni sull'incompetenza, desidero far osservare come il giudice sia qualche volta monocratico e qualche altra volta non monocratico, perché il processo comincia sempre nello stesso modo ma la decisione è, in alcuni casi monocratica, cioè dello stesso giudice istruttore (che è giudice e basta), mentre, in altri casi il giudice istruttore sarà il relatore di un collegio che dovrà decidere.

A proposito dell'incompetenza, si afferma che essa può essere rilevata anche d'ufficio non oltre la prima udienza. Ciò non significa nulla, perché non esistono né la fase della rilevazione d'ufficio né quella della decisione. Dunque, l'incompetenza è rilevata d'ufficio dal giudice che decide, mentre il giudice che non decide non può rilevarla d'ufficio ma può semplicemente sottoporla alle parti (così come fa, oggi, di fronte all'incompetenza rilevabile d'ufficio), dichiarando che sarà il collegio a decidere. Il giudice, alla prima udienza, non rileva bensì sottopone alle parti la rilevabilità d'ufficio di una incompetenza

che dovrà essere, poi, decisa e collegata dal collegio.

Tralascio l'esame di alcuni aspetti attinenti anche alla struttura dei singoli articoli e passo alla questione relativa alla nullità della citazione.

Nell'articolo 7 si vuole mettere insieme — mi si perdoni l'espressione antifemminista — la botte piena e la moglie ubriaca, dimostrando così una certa diffidenza verso il potere disquisitivo delle parti. Si vuole, insomma, sottolineare il potere d'ufficio del giudice, che è sempre stato caro ad una certa scuola della nostra magistratura (che, però, non è capace di esercitare tale potere in materia civile). Pretendere di concentrare in tale fase preliminare la cognizione in ordine alle prove sta a dimostrare una contraddizione insanabile. Il codice del 1942 era molto più rigoroso per quanto riguardava la nullità della citazione. Se si vuole che il giudice, alla prima udienza, disponga sulle prove e che la parte convenuta risponda nella comparsa di risposta, non si può affermare che la citazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione del giudice ed i nomi delle parti, salvo poi che il giudice non faccia completare la citazione dicendo quale deve essere l'oggetto. Devono essere stabilite, a pena di nullità, anche le ragioni della domanda; l'indicazione della *causa petendi* è vincolante. L'*immutatio libelli* in ordine alla *causa petendi* è incompatibile con la pretesa di stabilire tempestivamente, nella fase preliminare, la determinazione delle prove e i termini perentori sulle prove, quando invece si è così latti nello stabilire altre cose.

Quali sono gli oneri del convenuto? Il giudice, come studia la causa, come si prepara alla prima udienza se non ha chiaro e fermo il concetto delle ragioni della domanda? Chi vi parla chissà quante citazioni balorde ha scritto; ma quante ne ha lette nelle quali non si riesce a capire che diavolo voglia l'attore e che cosa rispondere. Poi, si va davanti a un giudice il quale dice « facciamo le prove, poi vedremo »; successivamente vi sono gli aggiustamenti delle prove, le prove cioè che non sono tali, eccetera. Non si può dire

che si rinvia oppure che non lo si fa, perché a questo punto, soprattutto per l'onere derivante dal carico di lavoro, se non stabiliamo il principio della chiarezza, portarsi a principi passati di moda determinerebbe le conseguenze che sappiamo in ordine al contenuto della domanda. A questo punto, le innovazioni è meglio non prevederle: il primo scoglio che incontriamo sarà questo. Questo aspetto essenziale nel progetto di legge trasmesso dal Senato è impostato in modo da rendere inagibile la riforma.

Quando ho cominciato ad esercitare, già si diceva « si rinvia con i diritti della prima udienza », scavalcando di fatto le attribuzioni di questa udienza. È stata adottata questa « valvola di sicurezza » alla quale si ricorrerà di nuovo se si dà per scontato che manca il presupposto, e il presupposto è una citazione che deve essere rigorosamente improntata all'osservanza e chiarezza dell'azione. Ma è inutile pensare di prevedere la prova se non fissa la ragione della prova.

Quando si legge, nell'articolo 15, « che entrambe le parti possono precisare e, previa autorizzazione del giudice, modificare le domande ... » che cosa si vuole affermare, che il giudice diventa titolare dell'azione? Il giudice può imporre e stabilire le ragioni della domanda, ma non può autorizzare la modifica delle domande. Si fa riferimento a « eccezioni già formulate » e vi sono preclusioni; però, dipende dall'autorizzazione del giudice concederle o meno e proporre le eccezioni: mi pare un controsenso. Qui il principio soffre di una limitazione che attribuisce la funzione giurisdizionale e ne fa qualcosa che a mio avviso diventa oscuro e addirittura pericoloso.

Alcuni aspetti sono particolari, come l'istanza di ingiunzione, pertanto non li voglio affrontare. Ma vi sono incongruenze che derivano dalla visione di privilegiare un impulso d'ufficio del giudice, che si traduce nell'interpretazione di autentici attentati ai diritti delle parti e nella possibilità d'abuso da parte di alcune delle parti. Mi riferisco, per esempio, all'articolo 24 sulla decadenza della prova. In primo

luogo, non comprendo cosa significhi « la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova ». Io conosco una normativa per la quale la decadenza della prova è un diritto dell'altra parte, perché altrimenti una parte può farsi dichiarare decaduta dalla prova proprio per evitare conseguenze negative della prova stessa. Ma quando si fa riferimento alla « parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova », in un processo che dura dieci mesi, chi si vuol identificare? Esiste una parte che ha interesse a farlo e quindi si potrebbe dire « una delle parti ». Quindi, vi è un titolare di questa facoltà che in realtà risulta assai oscuro. Ma ammettiamo che si intenda la parte che ha richiesto la prova: questa è titolare della prova anche in ordine all'audizione dei testi adottati dalla parte contraria sullo stesso argomento. Ciò significa che si sa che esiste una scena processualistica dalla quale non ci si può discostare. Prova, prova contraria, riprova, prova dell'eccezione e prova del fatto diverso: se non lo chiariamo, su questo punto si scatenerà una controversia interpretativa che porterà molto lontano e potrebbe condurre a conseguenze gravi per la sorte stessa degli aspetti essenziali di questa riforma. Se non stiamo attenti, potrebbe derivarne la conseguenza che un bel giorno la prova viene dichiarata decaduta d'ufficio e non su istanza dell'altra parte: non si va più avanti, non si sentono gli altri testimoni. E l'altra parte cosa fa? L'altra parte dice no, chiede di sentire i testimoni. Anche per la rinuncia ai testimoni i concetti sono analoghi.

Vi sono incongruenze con le quali gli interpreti dovranno fare i conti, se basterà la fase dell'interpretazione: potrebbe ritenersi che l'interpretazione vada *de plano* ma che le conseguenze siano ugualmente deleterie per la giustizia.

Trascuro la chiamata del terzo in causa, perché mi pare che sia regolata molto male, e passo alla decisione da parte del collegio. Ho già espresso il mio pensiero. Sono del parere che il collegio costituisca una garanzia, anche quando non funziona: perlomeno, il magistrato può sempre dire,

di fronte alle pressioni esistenti, « c'è il collegio, decide il collegio », anche se in realtà decide da solo. Però, lo farà tanto più liberamente quanto più potrà riferire la sua attività al collegio.

Non solo, ma ci sono magistrati i quali, in presenza di certi loro colleghi più correvi, possono in qualche modo rimediare (dato che il nostro è un sistema in cui il magistrato matto può continuare tranquillamente a esercitare le sue funzioni).

C'è, poi, la questione della divisione del rischio. I cittadini non possono contrarre con alcuno una tale assicurazione contro certi rischi; i magistrati, sì.

Ritengo che sia stato saggio da parte dei legislatori di tutti i tempi fare ricorso, per la funzione giudicante, non al mandarinato bensì al collegio, che deve funzionare.

Ho potuto notare, rispetto al sistema tabellare attuale, una minore certezza del giudice collegiale, come se a tale principio, costituzionalmente garantito, sia venuto meno qualche elemento importante. La fase della scelta del collegio civile o dei collegi in genere, che non è oggi la più rigorosa quanto a garanzia della certezza del giudice, con il provvedimento in discussione diviene ancora meno rigorosa.

Non desidero entrare nel merito delle questioni relative ai giudizi d'impugnazione, sui quali pure ci sarebbe da dire qualcosa, soprattutto per quanto riguarda la Corte di cassazione. Quanto alla previsione che la Corte di cassazione possa decidere in camera di consiglio sui ricorsi che ritenga manifestamente infondati per « smaltire », desidero fare presente che quest'ultimo verbo ha il significato di selezionare e che selezionare significa giudicare e giudicare, a sua volta, significa farlo secondo le garanzie.

Riguardo alla regolamentazione della revoca del provvedimento della Corte di cassazione, c'è una sentenza della Corte costituzionale che ritengo sia molto delicata e quasi sul filo del rasoio. Di tale materia sarà più opportuno trattare nel corso dell'esame degli articoli, anche perché mi riservo di tornare sul problema degli errori di calcolo commessi dalla

Corte di cassazione, che si traducono in errori di procedura.

Dal testo del provvedimento in discussione traspare, inoltre, l'idea di consentire l'esecutorietà della sentenza del pretore senza deposito e di applicare, quindi, la normativa sul lavoro. Tale normativa si fonda sul presupposto che debba essere privilegiata la posizione del lavoratore. Non so se tale scelta si sia rivelata felice o meno per le conseguenze a catena che ne sono derivate. Estenderla alle varie materie significa, in realtà, creare una situazione di privilegio nei confronti della parte vittoriosa in primo grado.

Proviamo ad immaginare che cosa succede quando il giudice, depositato il dispositivo, si ricorda di depositare la motivazione della sentenza e che cosa ciò comporta in ordine al giudizio di appello che, oggi, è già problematico.

La parte soccombente in primo grado, oltre a subire l'esecutorietà della sentenza, dovrà reagire ad essa potendo esibire soltanto il dispositivo quando, magari, proprio dalla motivazione della sentenza potrebbero risultare elementi di tale enormità da indurre il giudice d'appello a pronunciarsi in proposito, con il rischio che il giudizio civile finisca per diventare giudizio cautelare o, comunque, caratterizzato da una provvisorietà che diventerà — come tutte le cose provvisorie di questo paese — una stabilità.

Il deposito della motivazione — che è elemento essenziale per potere proseguire il giudizio d'appello, per poter avere anche un'impugnativa limitata all'inibitoria — rappresenta un fatto da considerare con molta attenzione, perché può creare delle situazioni delicate.

Ho inteso con piacere il collega Bargone fare riferimento all'articolo 700 del codice di procedura civile come a una norma dalla quale derivano le cose più incredibili. Mi diceva un magistrato che nel suo paese di origine la cerimonia di intitolazione di una scuola ad un certo personaggio è stata interrotta bruscamente dall'arrivo dell'ufficiale giudiziario che, impugnando il provvedimento in base all'articolo 700 e non ritenendo degna la persona che doveva

dare il nome alla scuola di essere tramandata ai posteri, ha impedito l'inaugurazione della scuola stessa.

PRESIDENTE. Danno irreparabile, onorevole Mellini !

MAURO MELLINI. Credo che l'unico danno irreparabile sia stata la memoria di quel poveraccio, che non meritava di essere dichiarato indegno di passare ai posteri.

Vi sono due articoli relativi alle udienze in camera di consiglio che integrano le relative norme (o meglio, non integrano, a mio avviso, e farò ammenda se questa mia considerazione non dovesse risultare puntuale).

Per quanto riguarda la composizione dell'organo giudicante, ho già esposto la mia opinione. Vi è una falsa distinzione, vi è una mistificazione della distinzione della competenza tra pretore e tribunale. Ma voglio aggiungere alcune considerazioni. Opposizione all'ingiunzione, giudizio dell'opposizione all'ingiunzione del presidente del tribunale: mi pare non vi siano state innovazioni. Il presidente del tribunale fa l'ingiunzione; non il tribunale, ma il giudice istruttore decide sull'ingiunzione del presidente del tribunale, se non vado errato; se vado errato, correggetemi.

Queste sono le mie considerazioni generali, ma ritengo che le più importanti tra quelle che ho fatto siano quelle relative alla questione del giudice monocratico e al coordinamento necessario, senza il quale la riforma è condannata al fallimento totale nella parte giustamente sottolineata come un punto essenziale. Mi riferisco alla fase preliminare, che già deve combattere contro difficoltà effettive difficilmente sormontabili, determinate dal gran numero di processi e da cause materiali. Se non si coordina la parte relativa ai contenuti degli atti introduttivi e della comparsa di risposta, con la pretesa di concentrare in una fase ristretta della prima udienza con un intervento immediato del giudice sul provvedimento di carattere preparatorio dell'istruzione, credo che il fallimento di questo aspetto della riforma sia sicuro. Non dimentichiamo che la riforma torna

indietro rispetto a quella del 1950, nella quale furono prese in considerazione due punti della riforma e delle prassi, la decadenza, lo scadimento del carattere compiuto dell'individuazione dell'azione attraverso la citazione e quello della concentrazione di questa fase nella prima udienza. Se vogliamo tornare indietro su questa strada, non possiamo farlo da una parte e andare nella direzione opposta dall'altra.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Svolgerò alcune brevi considerazioni, mentre la discussione dei singoli articoli mi consentirà qualche ulteriore sviluppo.

Ritengo che, tutto sommato, il provvedimento al nostro esame risulti opportuno. Certo, ciascuno di noi — e io sono tra questi — pensa più volentieri a riforme globali che rinnovino tutto il sistema e quindi più facilmente si adeguino alle esigenze dei tempi evitando al contempo contrasti ed equivoci. Tuttavia, comprendo, come moltissimi altri, le difficoltà derivanti dal funzionamento della giustizia civile, difficoltà che derivano in parte dalle disposizioni e in altra parte da una sorta di degrado comportamentale che si ritrova negli uffici giudiziari e che riguarda tutti, magistrati, avvocati, servizi. Allora, chissà che qualche rimedio non possa essere utile. Penso, per esempio, che siano stati posti termini in alcuni aspetti perentori perché, in campo civile, i termini possono essere aggirati. Pertanto, questo aspetto può essere accettabile. È altresì condivisibile un'altra innovazione. Non so se lo sia dal punto di vista formale, ma dal punto di vista pratico può avere un effetto deflattivo assai rilevante: mi riferisco all'esecutività della sentenza di primo grado. Sappiamo tutti che, proprio in campo civile, si registra una notevole condanna di comportamenti che mirano a far durare il più a lungo possibile qualsiasi vicenda, anche la più modesta, anche quella per la quale si avvia il procedimento per tempo.

Vi sono, inoltre, altri aspetti come l'adeguamento dei saldi degli interessi ed altre circostanze che giudico positivamente. Non su queste desidero soffermarmi; vorrei, invece, esporre qualche osservazione sulle disposizioni che mi creano

qualche dubbio, per vedere se sia possibile suggerire delle ipotesi di integrazione, o delle ipotesi alternative.

La prima di tali disposizioni è quella che attiene alla competenza del pretore. La competenza per territorio e per valore è attribuita al pretore, ma io la vedo soprattutto in termini disarmonici rispetto al ruolo del giudice di pace. Accettare tale norma vuol dire dimensionare su di essa le competenze corrispondenti del giudice di pace, o modificarle successivamente? Questo è, secondo me, uno dei dubbi da prendere in considerazione, perché una decisione deve pur essere presa accettandone le conseguenze.

Un altro dubbio è quello che riguarda le preclusioni (di cui all'articolo 9 del provvedimento in discussione) contenute nelle possibilità di difesa rispetto alla comparsa di risposta, che dovrebbe, nella prima udienza, indicare tutti i mezzi di prova di cui avvalersi e tutti i documenti riferibili alla causa. Tale norma mi pare assai limitativa, perché molti sono i motivi che possono indurre a proporre, successivamente, degli elementi di prova: intanto, possono essere quelli che non si conoscono appieno, per ragioni di tempestività, di formazione e di possibilità di raccolta dei termini della prova stessa.

MAURO MELLINI. Come accade nelle cause di separazione, in cui la decisione è sempre *rebus sic stantibus*.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Una preclusione siffatta non mi pare risponda ad esigenze di giustizia, se ne faccia parziale eccezione, nel senso di dare la possibilità di proporre integrazioni. Tuttavia, mi sembra che l'accezione generale debba essere meno perentoria.

L'articolo 15 — riguardante la prima udienza di trattazione — fa riferimento, nella prima parte, ad un tentativo di conciliazione all'inizio della causa. Ordunque, sappiamo quale sorte abbiano tali tentativi di conciliazione, per esempio, nelle cause di separazione legale, che vengono spesso assolutamente ignorate perché la gente vi giunge con le condizioni, già scritte molte volte nelle altre cause, che

sono meno disponibili alla volontà extra-giudiziale.

A me sembra che tale tentativo — posto che vi sia questo giudice unico — debba essere, se non perentorio, quanto meno effettuato con una formula che lo precisi meglio, purché risulti a verbale che cosa sia stato offerto e che cosa sia stato rifiutato, in modo da collocare la causa in termini di informazione reciproca, sì da facilitarne la conclusione, ma anche in modo da mettere le parti nella condizione di valutare quanto potrebbe accadere.

L'articolo 24 recita, all'inizio: « Se non si presenta la parte su istanza della quale deve iniziarsi o proseguirsi la prova, il giudice istruttore la dichiara decaduta dal diritto di farla assumere ». Questo può accadere quando la prova sia di una delle parti, salvo che tale prova — su cui la parte che l'ha dedotta non insista — non possa essere d'interesse della controparte, che, quindi, la faccia propria.

Restando nel campo delle osservazioni di natura pratica, a me pare che quel vizio inutile di scrivere un po' di pagine possa, talvolta, divenire utile. Però, laddove le comparse conclusionali vengano disposte, il termine previsto in un complesso di disposizioni che tendano ad accelerare i tempi del rito — termine perentorio di 40 giorni dalla rimessione di una causa al collegio — mi sembra assolutamente eccessivo. Ritengo, invece, che varrebbe la pena di stabilire dei termini di intervento.

Per quanto riguarda la decadenza dall'assunzione, ha rilievo la possibilità di richiedere nell'udienza successiva la revoca dell'ordinanza ai fini di eventuali interventi del terzo, che non viene a trovarsi sprovvisto di difesa, sia qualora venga chiamato come terzo, sia qualora intervenga volontariamente.

GIULIANO VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Replicherò, al termine della discussione sulle linee generali agli interventi interessantissimi ed importantissimi che ho potuto cominciare ad ascoltare oggi.

Vorrei, però, fare una breve dichiarazione prendendo spunto dalle considera-

zioni svolte nell'ambito della sua relazione dal presidente Rognoni.

Il Governo auspica che il provvedimento in esame sia approvato nei tempi più rapidi possibili, diventando legge dello Stato prima del termine della X legislatura. In tal modo, si eviterebbe di riprendere un dibattito lungo e approfondito come quello verificatosi in Senato e che si preannuncia tale anche presso questo ramo del Parlamento, ritrovandosi, tra l'altro, alla fine della legislatura, di fronte ad un nulla di fatto quando il provvedimento era stato dichiarato urgente fin dall'inizio. Il Governo, però, ribadendo l'urgenza del provvedimento, si rende conto che si pongono, quanto meno dal punto di vista tecnico, esigenze di correzione del testo in discussione, che tengano conto non solo delle osservazioni degli onorevoli deputati intervenuti oggi, ma anche delle opinioni formulate dai rappresentanti del Consiglio nazionale forense. A tal fine, preannuncio la presentazione di taluni emendamenti da parte del Governo stesso, che potranno essere esaminati nell'ambito di un comitato ristretto all'uopo istituito e che svolga i suoi lavori in tempi estremamente rapidi, in modo che il provvedimento ritorni celermente presso il Senato. A questo proposito, raccogliendo le indicazioni del presidente Rognoni, comunico di aver acquisito informalmente una disponibilità di massima rispetto alle accennate modifiche anche dal presidente della Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 21 giugno 1990

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO